



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (A.G. n. 307)

Testo a fronte delle novelle

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

giugno 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 340/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Serie Atti del Governo n. 306/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	9
Articolo 1 <i>(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	11
Articolo 2 <i>(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	19
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	21
Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	23
Articolo 5 <i>(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	27
Articolo 6 <i>(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	31
Articolo 7, comma 1 <i>(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	33
Articolo 7, comma 2 <i>(Nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	35
Articolo 8 <i>(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	37
Articolo 9, comma 1 <i>(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	39
Articolo 9, comma 2 <i>(Nuovo articolo 8-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	41
Articolo 10 <i>(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	43
Articolo 11 <i>(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	45
Articolo 12 <i>(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	49
Articolo 13, comma 1 <i>(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	51
Articolo 13, comma 2 <i>(Nuovo articolo 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	53

Articolo 14 <i>(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	59
Articolo 15 <i>(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	61
Articolo 16 <i>(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	65
Articolo 17 <i>(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	67
Articolo 18 <i>(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	69
Articolo 19 <i>(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	73
Articolo 20 <i>(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	77
Articolo 21 <i>(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	79
Articolo 22 <i>(Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	81
Articolo 23 <i>(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	85
Articolo 24 <i>(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	87
Articolo 25 <i>(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	89
Articolo 26 <i>(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	93
Articolo 27 <i>(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	97
Articolo 28 <i>(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	101
Articolo 29 <i>(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	103
Articolo 30 <i>(Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	109
Articolo 31 <i>(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	113

Articolo 32 <i>(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	115
Articolo 33 <i>(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	119
Articolo 34 <i>(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	121
Articolo 35 <i>(Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	123
Articolo 36 <i>(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	125
Articolo 37 <i>(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	129
Articolo 38 <i>(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	131
Articolo 39 <i>(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	133
Articolo 40 <i>(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	135
Articolo 41 <i>(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	137
Articolo 42 <i>(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	139
Articolo 43 <i>(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	141
Articolo 44 <i>(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	145
Articolo 45 <i>(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	147
Articolo 46 <i>(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	149
Articolo 47 <i>(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	151
Articolo 48 <i>(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	155
Articolo 49 <i>(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	159

Articolo 50	
<i>(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	161
Articolo 51	
<i>(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	167
Articolo 52, comma 1	
<i>(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	171
Articolo 52, comma 2	
<i>(Nuovo articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	175
Articolo 53	
<i>(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	177
Articolo 54	
<i>(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	181
Articolo 55	
<i>(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	183
Articolo 56	
<i>(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	187
Articolo 57	
<i>(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	189
Articolo 58	
<i>(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	191
Articolo 59	
<i>(Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	195
Articolo 60, comma 1	
<i>(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	197
Articolo 60, comma 2	
<i>(Nuovo articolo 76-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)</i>	199
Articolo 61	
<i>(Sanzioni)</i>	201
Articolo 62	
<i>(Disposizioni di coordinamento)</i>	
comma 1	203
comma 2, lettera a)	205
comma 2, lettera b)	207
comma 2, lettera c).....	209
comma 3.....	211
comma 4.....	217
comma 5.....	221
comma 6.....	225
comma 7.....	227

comma 8.....	229
Articolo 63	
<i>(Disposizioni transitorie)</i>	231
Articolo 64	
<i>(Abrogazioni)</i>	
comma 1.....	233
comma 2.....	255
comma 3.....	267
comma 4.....	273
comma 5, lettera <i>a</i>)	275
comma 5, lettera <i>b</i>)	277
Articolo 65	
<i>(Entrata in vigore)</i>	289

TESTO A FRONTE

Articolo 1*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini del presente codice si intende per:	1. <i>Identico.:</i>
	0a) Agid: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;	<i>a) soppressa;</i>
b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;	<i>b) soppressa</i>
<i>c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;</i>	<i>c) identica</i>
<i>d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;</i>	<i>d) identica</i>
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità	<i>e) soppressa;</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;	
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;	<i>f) soppressa</i>
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;	<i>g) soppressa</i>
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;	<i>h) soppressa</i>
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;	<i>i) soppressa</i>
<i>i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto <i>Identico</i>. a quello del documento analogico da cui è tratto;</i>	<i>i-bis) identica</i>
<i>i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;</i>	<i>i-ter) identica</i>
<i>i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto <i>Identico</i>. a</i>	<i>i-quater) identica</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;	
i- <i>quinquies</i>) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;	<i>i-quinquies) identica</i>
l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;	<i>l) soppressa;</i>
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;	<i>m) soppressa;</i>
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;	<i>n) soppressa;</i>
<i>n-bis</i>) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;	<i>n-bis) identica;</i>
	<i>n-ter</i>) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche;
o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;	<i>o) soppressa;</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>p)</i> documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;	<i>p) identica;</i>
<i>p-bis)</i> documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;	<i>p-bis) identica;</i>
<i>q)</i> firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;	<i>q) soppressa;</i>
<i>q-bis)</i> firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;	<i>q-bis) soppressa;</i>
<i>r)</i> firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;	<i>r) soppressa;</i>
<i>s)</i> firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che	<i>s)</i> firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;	privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
<i>t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;</i>	<i>t) soppressa;</i>
<i>u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;</i>	<i>u) soppressa;</i>
<i>u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;</i>	<i>u-bis) identica</i>
<i>u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;</i>	<i>u-ter) soppressa</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<i>u-quater</i>) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;	<i>v) identica;</i>
<i>v-bis</i>) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;	<i>v-bis) identica;</i>
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;	<i>z) soppressa;</i>
<i>aa</i>) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;	<i>aa) identica;</i>
<i>bb</i>) validazione temporale: il risultato	<i>bb) soppressa.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.	
	1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS".
	1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

Articolo 2*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 2 <i>Finalità e ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p>	<p>1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p>
<p>2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>
<p>3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 2 <i>Finalità e ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.	4. <i>Identico.</i>
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.	5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria.	6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Articolo 3*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 3 <i>Diritto all'uso delle tecnologie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice.	1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.
1- <i>bis</i> [abrogato]	-
1- <i>ter</i> . La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.	1- <i>ter</i> . <i>Identico.</i>
	1-<i>quater</i>. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.
	1-<i>quinqies</i>. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 3 <i>Diritto all'uso delle tecnologie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.

Articolo 4*(Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 3-bis	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Domicilio digitale del cittadino</i>	<i>Domicilio digitale delle persone fisiche</i>
1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.	1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.	2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 3-bis	
Testo vigente	Testo modificato
	3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei	4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 3-bis	
Testo vigente	Testo modificato
propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.	qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.	4-ter. <i>Identico.</i>
4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.	4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis , salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
	4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 3-bis	
Testo vigente	Testo modificato
	può opporre eccezioni relative a tali circostanze.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 5*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 5 <i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:</p> <p>a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:</p> <p>1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;</p> <p>2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;</p> <p>b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 5 <i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.</p>	
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di</p>	<p>2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 5 <i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
pagamento abilitati.	amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
	2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera <i>a)</i> del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera <i>b)</i> del medesimo comma 1.	<i>Abrogato</i>
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 5 <i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.	
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.	<i>Abrogato</i>
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.	4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	<i>5. Identico.</i>

Articolo 6*(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 6 <i>Utilizzo della posta elettronica certificata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.</p>	<p>1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.</p>
<p>1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da Agid¹, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>

¹ Modifica disposta dall'articolo 62, comma 2, lettera b) dello schema di decreto.

Articolo 7*(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)***comma 1**

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 6-bis <i>Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.</p>
	<p>2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64.</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 6-bis <i>Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.	3. <i>Identico.</i>
(...)	(...)

Articolo 7
(Nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005)
comma 2

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Articolo 6-ter <i>(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)</i>
	<p>1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.</p> <p>2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'Agid, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.</p> <p>3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'Agid. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.</p>

Articolo 8*(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 7 <i>Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo 71.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.	2. Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'Agid tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.	3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti.
	4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

comma 1

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 8 <i>Alfabetizzazione informatica dei cittadini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.	1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9

(Nuovo articolo 8-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

comma 2

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Articolo 8-bis <i>Connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici</i>
	1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite Spid.
	2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'Agid.

Articolo 10*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Tipo Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 9 <i>Partecipazione democratica elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.</p>

Articolo 11*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 12 <i>Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.</p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis.</p>
<p>1-bis Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.</p>	<p>1-bis Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice².</p>
<p>1-ter. I dirigenti rispondono</p>	<p>1-ter. I dirigenti rispondono</p>

² Modifica disposta dal comma 2, lettera a) dell'articolo 62 dello schema di decreto.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 12 <i>Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.	dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice¹ ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.	2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni e in quelli con altre amministrazioni e con i privati , le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.	3. <i>Identico.</i>
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.	<i>Abrogato</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 12 <i>Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.	<i>Abrogato</i>
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.	<i>Abrogato</i>

comma 2

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 12*(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 13 <i>Formazione informatica dei dipendenti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.</p>

Articolo 13*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005)***comma 1**

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 14 <i>Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera <i>r</i>), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.	1. <i>Identico.</i>
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.	2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71. L'Agid assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 14 <i>Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.	
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.	2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma 2.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.	<i>Abrogato.</i>
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 13*(Nuovo articolo 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)***comma 2**

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	14-bis. <i>(Agenzia per l'Italia digitale)</i>
	<p>1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. Agid, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.</p>
	<p>2. Agid svolge le funzioni di:</p> <p>a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;</p> <p><i>b)</i> programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'Agid, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;</p> <p><i>c)</i> monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera <i>b)</i> e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;</p> <p><i>d)</i> predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;</p> <p>e) promozione della cultura digitale e della ricerca;</p> <p>f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. È reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'Agid a detta Autorità;</p> <p>g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f).</p> <p><i>h)</i> vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;</p> <p><i>i)</i> ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.</p>
	<p>3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, Agid svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	tecnologie per l'innovazione nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 16 <i>Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:	1. <i>Identico.</i>
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;	a) <i>Identica.</i>
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;	b) <i>Identica.</i>
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;	c) <i>Identica.</i>
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;	d) <i>Identica.</i>
e) detta norme tecniche ai sensi	e) detta criteri in tema di pianificazione,

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 16 <i>Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.	progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 15*(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 17 <i>Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:</p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:</p>
<p>a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;</p>	<p>a) <i>Identica.</i></p>
<p>b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;</p>	<p>b) <i>Identica.</i></p>
<p>c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di</p>	<p>c) <i>Identica.</i></p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 17 <i>Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;	
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;	d) <i>Identica.</i>
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;	e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);	f) <i>Identica.</i>
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;	g) <i>Identica.</i>
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;	h) <i>Identica.</i>
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o	i) <i>Identica.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 17 <i>Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;	
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.	j) <i>Identica.</i>
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.	1-bis. <i>Identico.</i>
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalità di cui all'articolo 51.	1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche e risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.
	1-quater. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 svolge funzioni di difensore civico digitale e a lui i cittadini e le imprese possono inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate il difensore invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi tempestivamente

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 17 <i>Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	rimedio e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
	1-quinquies. Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.

Articolo 16*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 18 <i>Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.	1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente di DigitPA, i componenti di DigitPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.	2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente, e dal Direttore generale dell'Agid.
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.	3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 18 <i>Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.	
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.	<i>Abrogato (ma v. comma 3).</i>
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 17*(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Documento informatico</i>	<i>Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici</i>
1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.	<i>Abrogato.</i>
1- <i>bis</i> . L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.	1- <i>bis</i> . L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
[2. <i>Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.</i>]	-
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata , sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla	3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Documento informatico</i>	<i>Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici</i>
validazione temporale .	tecniche sulla validazione.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.	4. <i>Identico.</i>
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.	5-bis. <i>Identico.</i>

Articolo 18*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 21 <i>Documento informatico sottoscritto con firma elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.</p>
<p><i>2-bis.</i> Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con</p>	<p><i>2-bis.</i> Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, redatte su documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 21 <i>Documento informatico sottoscritto con firma elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.</p>	<p>attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.</p>
	<p>2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.</p>
<p>3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il certificatore possiede i requisiti</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 21 <i>Documento informatico sottoscritto con firma elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;</p> <p>b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;</p> <p>c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.</p>	
<p>5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>

Articolo 19*(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 22 <i>Copie informatiche di documenti analogici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.</p>	<p>3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Il disconoscimento non può essere</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 22 <i>Copie informatiche di documenti analogici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.	4. <i>Identico.</i>
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.	5. <i>Identico.</i>
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 22 <i>Copie informatiche di documenti analogici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.	

Articolo 20*(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23 <i>Copie analogiche di documenti informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.	1. <i>Identico.</i>
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23 <i>Copie analogiche di documenti informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

Articolo 21*(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23-bis <i>Duplicati e copie informatiche di documenti informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.	1. <i>Identico.</i>
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.	2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Articolo 22*(Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23-ter <i>Documenti amministrativi informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.	1. <i>Identico.</i>
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.	<i>Abrogato.</i>
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23-ter <i>Documenti amministrativi informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p>
<p>5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9</p>	<p>5-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23-ter <i>Documenti amministrativi informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
gennaio 2004, n. 4.	
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 23*(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 24 <i>Firma digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.	1. <i>Identico.</i>
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.	2. <i>Identico.</i>
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.	3. <i>Identico.</i>
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.	4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
	4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 24 <i>Firma digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.</p>
	<p>4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è accreditato in uno Stato membro;</p> <p>b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;</p> <p>c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.</p>

Articolo 24*(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 25 <i>Firma autenticata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.	1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.	2. <i>Identico.</i>
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.	3. <i>Identico.</i>
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5 .	4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23.

Articolo 25*(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 27	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Certificatori qualificati</i>	<i>Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori</i>
<p>1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.</p>	<p>1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis), devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento eIDAS.</p>
<p>2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:</p> <p><i>a)</i> dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;</p> <p><i>b)</i> utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;</p> <p><i>c)</i> applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e</p>	<p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, e dall'articolo 14 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, i soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 27	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Certificatori qualificati</i>	<i>Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori</i>
<p>conformi a tecniche consolidate;</p> <p>d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;</p> <p>e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.</p>	
<p>3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività a DigitPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>4. DigitPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 27	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Certificatori qualificati</i>	<i>Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori</i>
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.	

Articolo 26*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 28	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Certificati qualificati</i>	<i>Certificati di firma elettronica qualificata</i>
<p>1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <p><i>a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;</i></p> <p><i>b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;</i></p> <p><i>c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;</i></p> <p><i>d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;</i></p> <p><i>e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;</i></p> <p><i>f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;</i></p> <p><i>g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato</i></p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 28	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Certificati qualificati</i>	<i>Certificati di firma elettronica qualificata</i>
medesimo.	
<p>2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare un pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.</p>	<p>2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilità di utilizzare un pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.</p>
<p>3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:</p> <p><i>a)</i> le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;</p> <p><i>b)</i> i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera <i>a)</i> ai sensi dell'articolo 30, comma 3;</p> <p><i>c)</i> limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. informatico.</p>	<p>3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:</p> <p><i>a)</i> le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;</p> <p><i>b)</i> i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera <i>a)</i> ai sensi dell'articolo 30, comma 3;</p> <p><i>c)</i> limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. informatico.</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 28	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Certificati qualificati</i>	<i>Certificati di firma elettronica qualificata</i>
<p>3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Articolo 27*(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 29	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Accreditamento</i>	<i>Qualificazione e accreditamento</i>
<p>1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso DigitPA.</p>	<p>1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'Agid domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.</p>
<p>2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.</p>	<p>2. Il richiedente deve possedere i requisiti di cui all'articolo 27.</p>
<p>3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:</p> <p>a) avere forma giuridica di società di</p>	<p>3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:</p> <p>a) avere forma giuridica di società di</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 29	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Accreditamento</i>	<i>Qualificazione e accreditamento</i>
<p>capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p>	<p>capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p><i>3 b) Identico.</i></p>
<p>4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.</p>	<p>4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.</p>
<p>5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di DigitPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.</p>	<p>5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di AgId³ o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.</p>

³ Modifica disposta dell'articolo 62, comma 2, lettera b) dello schema di decreto.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 29	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Accreditamento</i>	<i>Qualificazione e accreditamento</i>
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, DigitPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto da DigitPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.	6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgId¹ dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico di fiducia , tenuto da Agid¹ stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.	<i>Abrogato.</i>
8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.	<i>Abrogato.</i>
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di DigitPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di AgId¹ , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 28*(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 30	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Responsabilità del certificatore</i>	<i>Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori</i>
<p>1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:</p> <p><i>a)</i> sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;</p> <p><i>b)</i> sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;</p> <p><i>c)</i> sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;</p> <p><i>d)</i> sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.</p>	<p>1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.</p>
<p>2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 30	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Responsabilità del certificatore</i>	<i>Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori</i>
certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.	
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 29*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 32	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Obblighi del titolare e del certificatore</i>	<i>Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata</i>
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.	1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto , e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.	2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:	3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve comunque :
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;	a) <i>identica</i> ;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;	b) <i>identica</i> ;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il	c) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 32	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Obblighi del titolare e del certificatore</i>	<i>Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata</i>
consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;	
<i>d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>[f) lettera soppressa dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 235 del 2010]</i>	<i>[f) lettera soppressa dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 235 del 2010]</i>
<i>g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;</i>	<i>g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 32	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Obblighi del titolare e del certificatore</i>	<i>Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata</i>
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;	h) <i>identica</i> ;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;	i) <i>identica</i> ;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;	j) <i>identica</i> ;
k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;	k) <i>identica</i> ;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite	l) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 32	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Obblighi del titolare e del certificatore</i>	<i>Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata</i>
prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;	
<i>m)</i> utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;	<i>m)</i> <i>identica</i> ;
<i>m-bis)</i> garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.	<i>m-bis)</i> garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgId ⁴ e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.
4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.	4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al	5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e

⁴ Modifica disposta dall'articolo 62, comma 2, lettera b) dello schema di decreto.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 32	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Obblighi del titolare e del certificatore</i>	<i>Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata</i>
<p>mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.</p>	<p>soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.</p>

Articolo 30*(Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 32-bis	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata</i>	<i>Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori</i>
<p>1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.</p>	<p>1. L'Agid può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00. Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal Direttore generale dell'Agid, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
	<p>1-bis. L'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 32- <i>bis</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata</i>	<i>Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori</i>
	modalità per adempiere.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m- <i>bis</i>), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.	2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nei sistemi di posta elettronica certificata che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgId ⁵ o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m- <i>bis</i>), AgId ¹ diffida il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.	3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-<i>bis</i> e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.
4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di	<i>Abrogato.</i>

⁵ Modifica disposta dall'articolo 62, comma 2, lettera b) dello schema di decreto.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 32-bis	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata</i>	<i>Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori</i>
vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.	

Articolo 31*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 34	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati</i>	<i>Norme particolari per le pubbliche amministrazioni</i>
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:	1. <i>Identico.</i> :
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;	a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati.
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente	<i>b) identica.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 34	
Testo vigente	Testo modificato
normativa in materia di contratti pubblici.	
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.	<i>2. Identico.</i>
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.	<i>Abrogato.</i>
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.	<i>Abrogato.</i>
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 32*(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 35	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma</i>	<i>Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata</i>
<p>1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:</p> <p>a) sia riservata;</p> <p>b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;</p> <p>c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.</p>
<p>2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 35	
Testo vigente	Testo modificato
procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.	
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.	4. <i>Identico.</i>
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza	5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 35	
Testo vigente	Testo modificato
informatica.	informatica.
6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE.	6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid in conformità alle linee guida di cui al comma 5.

Articolo 33*(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 37 <i>Cessazione dell'attività</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a DigitPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.	1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a Agid ⁶ e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.	2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.	3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. DigitPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.	4. AgId ¹ rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle	4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione

⁶ Modifica disposta dall'articolo 62, comma 2, lettera b) dello schema di decreto.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 37	
<i>Cessazione dell'attività</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.	prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgId¹ che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

Articolo 34*(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 40 <i>Formazione di documenti informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.	1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri , con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
[2. <i>Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. b), D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235</i>]	-
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.	<i>Abrogato.</i>
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 40 <i>Formazione di documenti informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
informatico, in luogo dei registri cartacei.	

Articolo 35*(Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 40-bis <i>Protocollo informatico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma <i>2-ter</i> e <i>57-bis</i>, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.</p>	<p>1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.</p>

Articolo 36

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 41 <i>Procedimento e fascicolo informatico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.</p>
<p>1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole</p>	<p>2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 41 <i>Procedimento e fascicolo informatico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.</p>	<p>per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71.</p>
<p><i>2-ter.</i> Il fascicolo informatico reca l'indicazione:</p> <p><i>a)</i> dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;</p> <p><i>b)</i> delle altre amministrazioni partecipanti;</p> <p><i>c)</i> del responsabile del procedimento;</p> <p><i>d)</i> dell'oggetto del procedimento;</p> <p><i>e)</i> dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma <i>2-quater</i>;</p> <p><i>e-bis)</i> dell'identificativo del fascicolo medesimo.</p>	<p><i>2-ter. Identico.</i></p>
<p><i>2-quater.</i> Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire</p>	<p><i>2-quater. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 41 <i>Procedimento e fascicolo informatico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.	
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 37*(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 43 <i>Riproduzione e conservazione dei documenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.	2. <i>Identico.</i>
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali,	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 43 <i>Riproduzione e conservazione dei documenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.	
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 38*(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 44	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Requisiti per la conservazione dei documenti informatici</i>	<i>Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici</i>
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:	1. Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
<p>a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>b) l'integrità del documento;</p> <p>c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;</p> <p>d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.</p>	<p>a) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;</p> <p>b) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;</p> <p>c) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;</p> <p>d) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;</p> <p>e) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;</p> <p>f) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;</p> <p>g) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;</p> <p>h) l'accesso remoto, in condizioni di</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 44	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;</p> <p>i) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.</p>
<p>1-<i>bis</i>. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.</p>	<p>1-<i>bis</i>. Il sistema di gestione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.</p>
<p>1-<i>ter</i>. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.</p>	<p>1-<i>ter</i>. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito nel presente articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.</p>

Articolo 39*(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 44-bis <i>Conservatori accreditati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.	1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso Agid⁷ secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.	2. <i>Identico.</i>
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.	3. <i>Identico.</i>

⁷ Modifica disposta dall'articolo 62, comma 2, lettera b) dello schema di decreto.

Articolo 40*(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 48 <i>Posta elettronica certificata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.	1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.	2. <i>Identico.</i>
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.	3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

Articolo 41*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 50 <i>Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica</p>	<p>3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 50 <i>Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.	amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice ⁸ .
	3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato ⁹ .

⁸ Modifica disposta dal comma 2, lettera *a*) dell'articolo 62 dello schema di decreto.

⁹ Il comma inserito *3-bis*, riproduce esattamente il comma 1 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 82/2005 (da dove, quindi, viene spostato)

Articolo 42*(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 51 <i>Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.	1-bis. Agid attua, per quanto di competenza, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Agid, in tale ambito: a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Le amministrazioni hanno	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 51 <i>Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.	

Articolo 43*(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 52 <i>Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.</p>	<i>2. Identico.</i>
<p>3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto</p>	<i>3. Identico.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 52 <i>Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.	
4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.	4. <i>Identico.</i>
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.	5. <i>Identico.</i>
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonché azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	6. <i>Identico.</i>
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che	7. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 52 <i>Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.</p>	
<p>8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Articolo 44*(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 53	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Caratteristiche dei siti</i>	<i>Siti Internet delle pubbliche amministrazioni</i>
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.	1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
	1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
	1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
2. DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 53	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Caratteristiche dei siti</i>	<i>Siti Internet delle pubbliche amministrazioni</i>
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 45*(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 54 <i>Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p>	<p>1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</p>

Articolo 46*(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 56	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado</i>	<i>Pubblicazione dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze</i>
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.	1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie di ogni ordine e grado sono resi accessibili, a chi vi abbia interesse, mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.	2. Le sentenze e le altre decisioni di autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.	2-bis. Alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni di cui al comma 2 si provvede nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 47*(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 59 <i>Dati territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.	1. <i>Identico.</i>
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.	<i>Abrogato.</i>
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso DigitPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.	3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'Agid è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 59 <i>Dati territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.	
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.	5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 59 <i>Dati territoriali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.	<i>7. Identico.</i>
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 48*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 60 <i>Base di dati di interesse nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.</p>	<p>1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.</p>
<p>2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.</p>	<p>2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.</p>
<p>3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 60 <i>Base di dati di interesse nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.</p>	
<p>3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:</p>	<p>3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:</p>
<p>a) repertorio nazionale dei dati territoriali;</p> <p>b) anagrafe nazionale della popolazione residente;</p> <p>c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;</p> <p>d) casellario giudiziale;</p> <p>e) registro delle imprese;</p> <p>f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;</p> <p>f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);</p>	<p>lettere a) - f-ter): <i>identiche</i>;</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 60 <i>Base di dati di interesse nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>f-ter)</i> anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.	
	3-ter. L'Agid pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 49*(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 61 <i>Delocalizzazione dei registri informatici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.</p>	<p>1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.</p>

Articolo 50*(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p>2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.</p>	
<p>2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati</p>	<p>3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe stessa, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>localmente, costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.</p>	<p>costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.</p>
<p>4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza</p>	<p>6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza</p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:</p> <p>a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;</p> <p>b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;</p> <p>c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della</p>	<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:</p> <p>a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50;</p> <p>b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice¹⁰, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;</p> <p>c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della</p>

¹⁰ Modifica disposta dal comma 2, lettera a) dell'articolo 62 dello schema di decreto.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.	Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

Articolo 51*(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 63 <i>Organizzazione e finalità dei servizi di rete</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.</p>
<p>2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.</p>	<p>2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.</p>
<p>3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 63 <i>Organizzazione e finalità dei servizi di rete</i>	
Testo vigente	Testo modificato
agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.	
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.	<i>Abrogato.</i>
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.	<i>Abrogato.</i>
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 63 <i>Organizzazione e finalità dei servizi di rete</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3- <i>bis</i> , anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 52*(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005)***comma 1**

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 64	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni</i>	<i>Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni</i>
1 . La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.	<i>Abrogato.</i>
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 64	
Testo vigente	Testo modificato
amministrazioni.	
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).	2-bis <i>Identico.</i>
2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.	2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid , secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.	2-quater. <i>Identico.</i>
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il	2-quinquies. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 64	
Testo vigente	Testo modificato
<p>riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.</p>	
<p><i>2-sexies.</i> Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:</p> <p><i>a)</i> al modello architettuale e organizzativo del sistema;</p> <p><i>b)</i> alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;</p> <p><i>c)</i> agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;</p> <p><i>d)</i> alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;</p> <p><i>e)</i> ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;</p>	<p><i>2-sexies.</i> Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:</p> <p><i>a)</i> al modello architettuale e organizzativo del sistema;</p> <p><i>b)</i> alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;</p> <p><i>c)</i> agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;</p> <p><i>d)</i> alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;</p> <p><i>e)</i> ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 64	
Testo vigente	Testo modificato
<i>f)</i> alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.	<i>f)</i> alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.
	2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
	2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.
	2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Articolo 52
(Nuovo articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)
comma 2

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 64-bis <i>Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 53*(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:	1. <i>Identica.</i>
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;	a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato ;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;	b) ovvero, quando l'autore è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-octies , nei limiti ivi previsti ;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;	c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità ;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta	c-bis) <i>Identica.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.</p>	
<p>1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.</p>	<p>1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.</p>
<p>2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al</p>	<p>2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
procedimento.	
(...)	(...)

Articolo 54*(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 66 <i>Carte d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.	8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 , e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 55*(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 68 <i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:</p> <p><i>a)</i> software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;</p> <p><i>b)</i> riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;</p> <p><i>c)</i> software libero o a codice sorgente aperto;</p> <p><i>d)</i> software fruibile in modalità cloud computing;</p> <p><i>e)</i> software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;</p> <p><i>f)</i> software combinazione delle precedenti soluzioni.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:</p> <p><i>a)</i> costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 68 <i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>supporto;</p> <p>b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;</p> <p>c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.</p>	
<p>1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.</p>	<p>1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agid.</p>
<p>2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 68 <i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.	
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente a DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.	<i>Abrogato.</i>
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 68 <i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.</p>	
<p>4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Articolo 56*(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 70 <i>Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.</p>	<p>1. Agid definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da Agid.</p>
<p>2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note da DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Articolo 57*(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 71 <i>Regole tecniche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.</p>	<p>1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.</p>
<p>[1-bis. <i>Comma abrogato dall'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235</i>]</p>	-
<p>1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.</p>	<p>1-ter. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le regole tecniche vigenti nelle</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 71 <i>Regole tecniche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.	

Articolo 58*(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Capo VIII SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE¹¹	Capo VIII SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ
Articolo 73 <i>Sistema pubblico di connettività (SPC)</i>	
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.	1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.
2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per	2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

¹¹ La modifica della rubrica del Capo VIII è disposta dall'articolo 62, comma 2, lettera c) dello schema di decreto, che abroga altresì la ripartizione in sezioni dello stesso Capo. Il Capo VIII comprendeva gli articoli da 72 a 87, gran parte dei quali sono stati abrogati, ad esclusione degli articoli 73, 75 e 76. Lo schema di decreto ha inserito, inoltre, nel Capo VIII l'articolo 76-bis.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.	
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:	3. <i>Identico.</i>
a) sviluppo architettonico ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;	a) sviluppo architettonico e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi ;
b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;	b) <i>identica.</i>
	b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	c) <i>identica.</i>
3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71.	<i>Abrogato</i>
	3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni.
	3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

Articolo 59*(Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005)*

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 75 <i>Partecipazione al Sistema pubblico di connettività</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.	1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano all'SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.	2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-<i>quater</i>.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.	3. Agid rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-<i>quater</i>.
3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.	<i>Abrogato.</i>

Articolo 60
(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
comma 1

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 76 <i>Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.	1. Gli scambi di documenti informatici nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Articolo 60*(Nuovo articolo 76-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)***comma 2**

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Articolo 76-bis <i>(Costi del SPC)</i>
	<p>1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad Agid in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-<i>quater</i>, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da Agid. .</p>

Articolo 61
(Sanzioni)

Testo vigente	Testo modificato
	<p>Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è definita la rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate.</p>

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 1

Testo vigente	Testo modificato
	<p>Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo.</p>

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 2, lettera a)

Testo vigente	Testo modificato
	<p>A decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole "presente decreto", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "presente Codice";</p>

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 2, lettera b)

Testo vigente	Testo modificato
	Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola "DigitPA", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Agid".

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 2, lettera c)

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>
Capo VIII
<i>Vedere la scheda dell'articolo 58, comma 1 (Articolo 73 del Codice dell'amministrazione digitale vigente)</i>

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 3

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 <i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</i>	
Articolo 30-ter <i>Sistema di prevenzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.	1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità. Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30- <i>quater</i> , di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.	2. <i>Identico.</i>
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</i>	
Articolo 30-ter	
<i>Sistema di prevenzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
della finanza pubblica.	
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.	4. <i>Identico.</i>
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto	5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; b-bis) i soggetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</i>	
Articolo 30-ter	
<i>Sistema di prevenzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>legislativo 31 luglio 2005, n. 177;</p> <p>c-bis) le imprese di assicurazione;</p> <p>d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;</p> <p>c-bis) le imprese di assicurazione;</p> <p>d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti inviano altresì, in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 <i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</i>	
Articolo 30-ter <i>Sistema di prevenzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.	
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.	7-bis. <i>Identico.</i>
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.	8. <i>Identico.</i>
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla	9. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</i>	
Articolo 30-ter	
<i>Sistema di prevenzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p> predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività </p>	

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141	
<i>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</i>	
Articolo 30-ter	
<i>Sistema di prevenzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attività, i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 4

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.</i>	
Articolo 28 <i>Obblighi rafforzati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.	1. <i>Identico.</i>
2. Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate: a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.	2. <i>Identico.</i>
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si	3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.</i>	
Articolo 28 <i>Obblighi rafforzati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:</p> <p>a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;</p> <p>b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;</p> <p>c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</p> <p>d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.</p>	<p>considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:</p> <p>a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;</p> <p>b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;</p> <p>c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005;</p> <p>d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.</p>

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.</i>	
Articolo 28 <i>Obblighi rafforzati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:</p> <p>a) raccogliere sull'ente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto; (69)</p> <p>b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto;</p> <p>c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;</p> <p>d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;</p> <p>e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.</i>	
Articolo 28 <i>Obblighi rafforzati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:</p> <p>a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;</p> <p>b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;</p> <p>c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;</p> <p>d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
(...)	(...)

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 5

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 52 <i>Dati identificativi degli interessati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.</p>
<p>2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 52 <i>Dati identificativi degli interessati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".	3. <i>Identico.</i>
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.	4. <i>Identico.</i>
	4-bis. Successivamente alla pubblicazione della sentenza o di altra decisione giurisdizionale, l'interessato può presentare la richiesta di cui al comma 1 al gestore del sito internet o all'editore della banca dati o rivista giuridica accessibile online che abbia proceduto alla pubblicazione per finalità di informazione giuridica. In tal caso il titolare del trattamento provvede alla anonimizzazione dei dati personali dell'interessato senza ritardo o, comunque, laddove sussistano difficoltà tecniche o organizzative, non oltre quindici giorni dalla richiesta. Se la pubblicazione è avvenuta su una rivista giuridica o banca dati cartacea o elettronica, diffusa attraverso canali tradizionali, l'editore è tenuto a procedere all'anonimizzazione solo in caso di ulteriori pubblicazioni o

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 52 <i>Dati identificativi degli interessati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	riedizioni.
	4-ter. Le sentenze e le altre decisioni rese dall'autorità giudiziaria successivamente al 1° gennaio 2016 sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità che le hanno emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734- <i>bis</i> del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.	5. <i>Identico.</i>
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 52 <i>Dati identificativi degli interessati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.	
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.	7. Le previsioni di cui al presente articolo non precludono la pubblicazione dei dati personali estratti da una sentenza o decisione resa pubblica dall'autorità giudiziaria che l'ha emessa nei limiti di quanto consentito per l'esercizio del diritto di cronaca.

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 6

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 33-septies <i>Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
(...)	(...)
<p>4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 33-septies <i>Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, aggiornato annualmente.	
4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.	4-bis. <i>Identico.</i>
	4-ter. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 7

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 <i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 4 <i>Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.</p>	<p>3-ter. <i>Identico.</i></p>
<p>3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip</p>	<p>3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Consip</p>

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 4	
<i>Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.	S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.
(...)	(...)

Articolo 62
(Disposizioni di coordinamento)
comma 8

Testo vigente	Testo modificato
	Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 63
(Disposizioni transitorie)

Testo vigente	Testo modificato
	<p>1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è adottato entro la stessa data.</p>
	<p>2. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.</p>
	<p>3. L'Agid definisce i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 8 del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>
	<p>4. I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 22 del presente decreto, fino alla loro scadenza.</p>

Testo vigente	Testo modificato
	<p>5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid.</p>

Articolo 64
(*Abrogazioni*)

comma 1

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli:
<p>Articolo 4 (<i>Partecipazione al procedimento amministrativo informatico</i>)</p> <p>1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>Articolo 10 (<i>Sportello unico per le attività produttive</i>)</p> <p>1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.</p> <p>4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.	
<p>Articolo 11 (<i>Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese</i>)</p> <p>1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.</p> <p>2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.</p> <p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sezioni del sito.</p> <p>4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.</p> <p>5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.</p> <p>6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.</p>	
<p>Articolo 19 (<i>Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego</i>)</p> <p>1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>Articolo 26 (<i>Certificatori</i>)</p> <p>1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva.</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, qualora emettano certificati qualificati, devono possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.</p> <p>2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa. 3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.</p>	
<p>Articolo 31 (<i>Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata</i>)</p> <p>1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>Articolo 50-bis (<i>Continuita' operativa</i>)</p> <p>1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'.</p> <p>2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.</p> <p>3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale; b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di <i>disaster recovery</i> delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p> <p>4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione</p>	

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.	
<p>Articolo 55 (<i>Consultazione delle iniziative normative del Governo</i>)</p> <p>1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>Articolo 57-bis (<i>Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni</i>)</p> <p>1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>servizi ed i privati.</p> <p>2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.</p>	
<p>Articolo 58 (<i>Modalita' della fruibilita' del dato</i>)</p> <p>1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi. 3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.</p> <p>3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.</p>	
<p>Articolo 67 (<i>Modalita' di sviluppo ed acquisizione</i>)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o piu' proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.</p> <p>2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruita' del DigitPA; alla relativa procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>Articolo 72 (<i>Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'</i>)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;</p> <p>b) "interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;</p> <p>c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;</p> <p>d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;</p> <p>e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.))</p>	
<p>Articolo 74 (<i>Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni</i>)</p> <p>1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>Articolo 77 (<i>Finalità del Sistema pubblico di connettività</i>)</p> <p>1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:</p> <p>a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;</p> <p>b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;</p> <p>c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;</p> <p>d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;</p> <p>e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;</p> <p>f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.</p>	
Articolo 78 (<i>Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività</i>)	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilita' con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.</p> <p>2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.</p> <p>2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o da</p>	

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.</p> <p>2-ter. Il DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.</p> <p>2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.</p>	
<p>Articolo 79 (<i>Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività</i>)</p> <p>1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC.</p> <p>2. La Commissione: a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; b) approva le linee guida, le modalita' operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;</p> <p>c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;</p> <p>d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;</p> <p>e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione,</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;</p> <p>f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;</p> <p>g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;</p> <p>h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.</p>	
<p>Articolo 80 (<i>Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività</i>)</p> <p>1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte.</p> <p>2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico e' rinnovabile.</p> <p>3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.</p> <p>4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del DigitPA, di seguito denominato: "DigitPA" e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.</p> <p>6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o</p>	

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.</p>	
<p>Articolo 81 (<i>Ruolo del DigitPA</i>)</p> <p>1. Il DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.</p> <p>2. Il DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.</p> <p>2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.</p>	
<p>Articolo 82 (<i>Fornitori del Sistema pubblico di connettività</i>)</p> <p>1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 77.</p> <p>2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.</p> <p>3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.</p> <p>4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti: a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche; b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica; d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.</p> <p>5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:</p> <p>a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;</p> <p>b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.</p>	
<p>Articolo 83 (<i>Contratti quadro</i>)</p> <p>1. Al fine della realizzazione del SPC, il DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>stabilite.</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati dal DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo</p>	
<p>Articolo 84 (<i>Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione</i>)</p> <p>1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al DigitPA , secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica amministrazione.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>Articolo 85 (<i>Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni</i>)</p> <p>1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.</p> <p>3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.</p>	
<p>Articolo 86 (<i>Compiti e oneri del DigitPA</i>)</p> <p>1. Il DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.</p> <p>2. Il DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.</p> <p>4. Il DigitPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.</p> <p>5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.</p>	
<p>Articolo 87 (Regolamenti)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.</p>	
<p>Articolo 88 (<i>Norme transitorie per la firma digitale</i>)</p> <p>1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>Articolo 89 (<i>Aggiornamenti</i>)</p> <p>1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>Articolo 92 (<i>Entrata in vigore del codice</i>)</p> <p>1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1°</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
gennaio 2006.	

Articolo 64
(*Abrogazioni*)

comma 2

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 1	
<p>1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.</p> <p>2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:</p> <p>a) miglioramento dei servizi;</p> <p>b) trasparenza dell'azione amministrativa;</p> <p>c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;</p> <p>d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.</p> <p>3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:</p> <p>a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;</p> <p>b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;</p> <p>c) collegamento con il sistema statistico nazionale.</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.	
Articolo 2	
<p>1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.</p> <p>2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.</p> <p>3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi.</p>	<i>Abrogato.</i>
Articolo 3	
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.	<i>Abrogato.</i>
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti	<i>2. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.</p>	
Articolo 10	
<p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.</p> <p>2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.</p>	
Articolo 11	
<p>1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento di attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.</p> <p>2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.</p> <p>3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 12	
<p>1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.</p> <p>2. I capitolati prevedono in ogni caso:</p> <p>a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria;</p> <p>b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;</p> <p>c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;</p> <p>d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;</p> <p>e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;</p> <p>f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni;</p> <p>g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente;</p> <p>h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;</p> <p>i) il rilievo degli studi di fattibilità ai</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;</p> <p>1) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni.</p> <p>2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica.</p> <p>3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità.</p>	
Articolo 13	
<p>1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39	
<i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.</p> <p>2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata.</p> <p>3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la verifica dei risultati conseguiti in</p>	

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>precedenza, nei modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di continuità del servizio imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo necessario a far compiere la verifica. L'impresa contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorità durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione dalla partecipazione all'aggiudicazione successiva.</p>	
Articolo 14	
<p>1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.</p> <p>2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie specifiche richieste.</p> <p>3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle amministrazioni.</p> <p>4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del controllo.</p>	<i>Abrogato.</i>
Articolo 15	
<p>1. Le amministrazioni e le imprese</p>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni.</p>	
Articolo 16	
<p>1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39	
<i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.</p> <p>3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.</p> <p>4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.</p> <p>5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 .</p> <p>6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.</p> <p>7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo</p>	

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .</p> <p>8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia.</p>	
Articolo 18	
<p>1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94 , e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.</p> <p>2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93 .</p>	<i>Abrogato.</i>

Articolo 64
(*Abrogazioni*)

comma 3

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i>	
Articolo 47 <i>Agenda digitale italiana</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i>	
Articolo 47 <i>Agenda digitale italiana</i>	
Testo vigente	Testo modificato
vigente.	
<p>2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università. Il Presidente del</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i>	
Articolo 47 <i>Agenda digitale italiana</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;</p> <p>b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;</p> <p>c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;</p> <p>d) promozione della diffusione e del</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i>	
Articolo 47 <i>Agenda digitale italiana</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;</p> <p>e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;</p> <p>f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali, nonché in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;</p> <p>g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;</p> <p>h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;</p> <p>i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di</p>	

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i>	
Articolo 47 <i>Agenda digitale italiana</i>	
Testo vigente	Testo modificato
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.	
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.	<i>Abrogato.</i>
<p><i>2-quater.</i> Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può considerare di adottare le misure volte a:</p> <p><i>a)</i> assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;</p> <p><i>b)</i> rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di</p>	<i>2-quater. Identico.</i>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i>	
Articolo 47 <i>Agenda digitale italiana</i>	
Testo vigente	Testo modificato
concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.	

Articolo 64
(*Abrogazioni*)

comma 4

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 21 <i>Organi e statuto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sono organi dell'Agenzia:</p> <p>a) il Direttore generale;</p> <p>b) il Comitato di indirizzo;</p> <p>c) il Collegio dei revisori dei conti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del</p>	<p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del</p>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 21 <i>Organi e statuto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti.</p>	<p>Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti.</p>

Articolo 64
(Abrogazioni)
comma 5, lettera a)

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 16-ter <i>Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-<i>bis</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.</p>	<p>1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dagli articoli 6-<i>bis</i> e 6-<i>ter</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.</p>
<p>1-<i>bis</i>. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa.</p>	<p>1-<i>bis</i>. <i>Identico.</i></p>

Articolo 64
(Abrogazioni)
comma 5, lett. b)

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2:</p> <p>a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;</p> <p>b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12;</p> <p>c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti;</p> <p>d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.</p>	<p>1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine l'Agenzia:</p> <p><i>a) Soppressa</i></p> <p><i>b) Soppressa</i></p> <p>c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti;</p> <p>d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.</p>
<p>2. È istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, nominati dal direttore generale dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.</p>	
<p>3. Il comitato tecnico delle comunità intelligenti propone all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>4. Con decreto del Presidente del</p>	<p><i>4. Identico.</i></p>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i parametri di accessibilità e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti;</p> <p>b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunità intelligenti. I protocolli sono aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale.</p>	
<p>5. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalità di consultazione pubblica periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>6. La sottoscrizione dello Statuto è condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>7. Il rispetto del protocollo d'intesa, misurato dall'Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, è vincolante per l'accesso a</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunità intelligenti.	
<p>8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità, l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali e l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a).</p>	<p>8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità, l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali e l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni per la programmazione e l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1.</p>
<p>9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone le modalità per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono:</p> <p>a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;</p> <p>b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;</p> <p>b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</p> <p>c) il sistema di monitoraggio.</p>	<p>9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale istituisce, definendone le modalità per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono:</p> <p>a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;</p> <p>b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;</p> <p>b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</p> <p>c) il sistema di monitoraggio.</p>
10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>applicazioni l'Agenzia:</p> <p>a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;</p> <p>b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l'indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;</p> <p>c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilità delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunità intelligenti.</p>	
<p>11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunità intelligenti, l'Agenzia:</p> <p>a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;</p> <p>b) favorisce il processo di metadattazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;</p> <p>c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei servizi telematici;</p> <p>d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative, l'utilizzo</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunità intelligenti.	
<p>12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle comunità intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di concerto con ISTAT:</p> <p>a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti e della qualità di vita dei cittadini; tra tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato; indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure adottate delle comunità intelligenti; indicatori di spesa o investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dello schema di classificazione adottato nell'ambito della stessa, individuando uno schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito; indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della comunità in cui risiedono;</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati, promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinché i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti siano accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la definizione di «dati di tipo aperto»;</p> <p>c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b), l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti, con particolare riguardo allo stato di attuazione e all'effettivo conseguimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunità intelligenti;</p> <p>d) individua, sentita l'ANCI, i meccanismi per l'inclusione progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle comunità intelligenti.</p>	
<p>13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi per progetti di promozione delle comunità intelligenti, clausole limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che:</p> <p>a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le specifiche tecniche e le funzionalità delle</p>	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilità del codice sorgente e l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresì tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;</p> <p>b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi nel catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;</p> <p>c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.</p>	
<p>14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potrà riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe finalità, compresi quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>
<p>15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>
<p>16. L'inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione tecnologica.	
17. L'accessibilità dei sistemi informatici di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.	<i>Abrogato.</i>
18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 è fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L'Agenzia per l'Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.	<i>Abrogato.</i>
19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18: a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;	<i>Abrogato.</i>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	<i>20. Identico.</i>
20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: «anche di tipo aperto,» sono inserite le seguenti: «anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,»; b) alla lettera f), le parole: «anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez,» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,».	<i>20-bis. Identico.</i>

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 <i>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Comunità intelligenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono aggiunte le seguenti: «e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione».	20-ter. <i>Identico.</i>

Articolo 65
(Entrata in vigore)

Testo vigente	Testo modificato
	Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2016.